

D. Lgs. 81/08

TITOLO I - PRINCIPI COMUNI

A CURA DI NORBERTO CANCIANI

AGGIORNATO SETTEMBRE 2024



Finalità - art. 1

- ✓ Attuazione della legge delega 123/07
- ✓ Uniformità della tutela dei lavoratori sul territorio nazionale
- ✓ Disposizioni che si applicano nelle diverse Regioni, nell'esercizio del potere sostitutivo dello Stato e con carattere di “cedevolezza”

Definizioni - art. 2

- a) **Lavoratore**: svolge attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro, con o senza retribuzione, esclusi i servizi domestici e familiari.

Sono equiparati:

- Socio lavoratore di cooperativa o società
- Associato in partecipazione
- Soggetti in tirocinio formativo
- Allievo di istituti di istruzione e universitari
- Volontari in genere e lavoratori “socialmente utili”

Definizioni - art. 2

- b) Datore di lavoro**: soggetto titolare del rapporto di lavoro o chi ha la responsabilità dell'organizzazione o dell'unità produttiva in quanto esercita i **poteri decisionali e di spesa**.

Nella P.A. è il dirigente o il funzionario con **autonomi poteri decisionali e di spesa**, individuato dal vertice dell'amministrazione

Definizioni - art. 2

- d) **Dirigente**: persona dotata delle competenze e dei poteri per attuare le direttive del datore di lavoro; organizza l'attività e vigila su di essa

- e) **Preposto**: persona dotata delle competenze e dei poteri per sovrintendere all'attività lavorativa; garantisce l'attuazione delle direttive ricevute e controlla la corretta esecuzione dei lavoratori

Definizioni – art. 2

- f) **RSPP**: in possesso dei requisiti di cui all'art. 32, coordina il SPP e risponde al D.L.
- g) **ASPP**: in possesso dei requisiti di cui all'art. 32, fa parte del SPP
- h) **Medico competente**: in possesso dei titoli di cui all'art. 38, collabora col D.L. alla VDR, effettua la sorveglianza sanitaria e gli altri compiti previsti
- i) **RLS**: persona eletta o designata dai lavoratori

TITOLO I – PRINCIPI COMUNI

Capo I – Disposizioni generali

Definizioni – art. 2

- m) **Sorveglianza sanitaria**: insieme di atti medici finalizzati alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro

- n) **Prevenzione**: disposizioni o misure necessarie, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi

- o) **Salute**: stato di benessere fisico, mentale e sociale

- p) **Sistema di promozione della salute e sicurezza**: soggetti istituzionali che concorrono alla realizzazione di programmi per il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza

Definizioni – art. 2

- q) **Valutazione dei rischi**: valutazione di tutti i rischi per individuare le misure di prevenzione e protezione e per elaborare il programma di miglioramento nel tempo
- u) **Norma tecnica**: specifica non obbligatoria approvata e pubblicata da organismo internazionale, europeo o nazionale
- v) **Buone prassi**: soluzioni organizzative o procedurali elaborate da Regioni, INAIL, organismi paritetici e validate dalla Commissione consultiva permanente
- w) **Linee guida**: atti di indirizzo predisposti da Ministeri, Regioni, INAIL e approvati dalla Conferenza Stato-Regioni

Definizioni – art. 2

- aa) **Formazione**: processo educativo mirato all’acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza del lavoro e per la identificazione, riduzione e gestione dei rischi
- bb) **Informazione**: attività dirette a fornire conoscenze alla identificazione, riduzione e gestione dei rischi
- cc) **Addestramento**: attività dirette a far apprendere l’uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, DPI e procedure di lavoro
- dd) **Modello di organizzazione e di gestione**: modello organizzativo e gestionale per la definizione e l’attuazione della politica aziendale per la salute e sicurezza

Campo di applicazione - art. 3

- Si applica a **tutti i settori pubblici e privati** e a tutti i rischi
- Decreti specifici per alcuni settori (*Forze Armate e Polizia, VVF, Giustizia, Università e Scuole, trasporto aereo e marittimo, ecc.*)
- Si applica a **lavoratori subordinati ed equiparati**
- Per i **lavoratori autonomi**, di impresa familiare, coltivatori diretti, artigiani e piccoli commercianti, soci di società semplici agricole, volontari servizio civile, si applica l'art. 21
- I D.L. che utilizzano volontari sono tenuti alla informazione e adottano misure per eliminare i rischi da interferenze

Computo dei lavoratori - art. 4

Ai fini degli obblighi di cui al presente decreto **non** si computano:

- Collaboratori familiari
- Tirocinanti e allievi di istituti di istruzione e formazione
- Lavoratori che sostituiscono assenti temporanei
- Lavoratori con prestazioni occasionali e volontari
- Lavoratori socialmente utili e lavoratori autonomi
- CO.CO.CO e CO.CO.PRO
- Lavoratori in prova

Contratti di somministrazione e lavoratori a tempo parziale si computano per le ore effettive prestate

Operai e impiegati a tempo determinato nel settore agricolo si computano per frazioni di unità lavorative anno (ULA)

TITOLO I – PRINCIPI COMUNI

Capo II – Sistema istituzionale

Art. 5 - Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza

- 3 rappresentanti del Ministero del lavoro e Ministero della salute
- 1 rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
- 1 rappresentante del Ministero dell'interno
- 5 rappresentanti delle Regioni
- Rappresentanti INAIL per funzione consultiva

Definisce linee comuni, programmazione e coordinamento

Art. 7

Comitati regionali di coordinamento

Programmazione degli interventi, uniformità e raccordo con Comitato art. 5 e Commissione consultiva permanente

Si riunisce almeno 2 volte all'anno e può essere convocato dall'ufficio territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro

Art. 6 – Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro

-
- ✓ 6 rappresentanti dei Ministeri (lavoro, salute, sviluppo economico, interno, infrastrutture e altri in caso di specifica competenza)
 - ✓ 6 rappresentanti delle Regioni
 - ✓ 6 esperti nominati dalle OO.SS.
 - ✓ 6 esperti nominati dalle organizzazione dei datori di lavoro
 - ✓ 3 esperti in medicina de lavoro, igiene e impiantistica industriale
-
- Esame problemi applicativi della normativa
 - Validazione buone prassi
 - Elaborazione procedure standardizzate per VDR
 - Definizione criteri per qualificazione imprese e lavoratori autonomi
 - Criteri per qualificazioni formatori
 - Indicazione di modelli di organizzazione e gestione aziendale

Art. 8 – Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP)

- Partecipano: Ministeri del lavoro, della salute e dell'interno, Regioni, INAIL, **INPS e Ispettorato nazionale del lavoro**
- Scopo è fornire dati per:
 - la programmazione, la pianificazione e la verifica d'efficacia degli interventi di prevenzione
 - L'indirizzo dell'attività di vigilanza **delle ASL e di INL**
- Partecipazione parti sociali e diffusione informazioni

Art. 9 – Enti pubblici aventi compiti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Compiti INAIL:

- Supporto di informazioni e conoscenze
- Consulenza alle aziende
- Progettazione ed erogazione percorsi formativi
- Promozione e divulgazione della cultura della salute
- Partecipazione al Comitato art. 5
- Consulenza alla Commissione consultiva permanente
- Elaborazione e diffusione buone prassi
- Predisposizione linee guida
- Contributo al SINP

Art. 10 – Informazione a assistenza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Attività di **informazione, assistenza, «consulenza», formazione e promozione** a piccole e medie imprese:

- Regioni, tramite le AA.SS.LL.
- Ministero dell'interno, tramite i VVF
- Ministero del lavoro
- Ministero dello sviluppo economico
- INAIL
- Organismi paritetici e enti di patronato

Art. 11 – Attività promozionali

- Sono definite nell’ambito della Commissione consultiva le attività di finanziamento di progetti di investimento e di progetti formativi
- Le amministrazioni centrali e le Regioni concorrono alla programmazione e realizzazione di progetti formativi
- Gli istituti scolastici, universitari e di formazione possono inserire percorsi formativi sulla materia
- INAIL finanzia investimenti e formazione delle PMI
- Promozione di attività destinate a lavoratori immigrati e alle lavoratrici

Interpello - art. 12

Commissione per gli interPELLI presso il Ministero del lavoro:

- 2 rappresentanti del Ministero del lavoro
- 2 rappresentanti del Ministero della salute
- 4 rappresentanti delle Regioni

Possono inoltrare quesiti **organismi associativi a rilevanza nazionale, enti pubblici nazionali, organizzazioni datoriali e sindacali dei lavoratori, ordini o collegi professionali**

Le risposte costituiscono criteri interpretativi e direttivi per l'attività di vigilanza

Vigilanza – art. 13

- **La vigilanza è svolta dalle ASL e dall'Ispettorato nazionale del lavoro**
- Competenze specifiche per VVF (antincendio), MSE (settore minerario) e Regioni (industrie estrattive, acque minerali e termali)
- Vigilanza con organi interni per forze armate, polizia e VVF; modalità diverse per vigilanza su navi e aerei, nei porti e aeroporti nonché per la Giustizia
- **Le ASL e l'INL promuovono e coordinano l'attività di vigilanza**
- Il personale assegnato agli uffici che svolgono attività di vigilanza non può svolgere attività di consulenza
- Le somme introitate dalle ASL e dall'Ispettorato nazionale del lavoro per le sanzioni finanziano le attività di prevenzione dei dipartimenti di prevenzione delle ASL e dall'Ispettorato

Art. 14 – Provvedimenti degli organi di vigilanza per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori

- Oltre a quanto previsto dal D.Lgs. 758/94 (prescrizioni e sanzioni), **INL adotta provvedimento di sospensione** dell'attività imprenditoriale per:
 - **Presenza di lavoratori irregolari pari al 10 % del totale**
 - **Violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro gravi (allegato I)**
- Sospensione comunicata all'ANAC e al Ministero delle infrastrutture per emanazione di provvedimenti interdittivi
- **Competenza anche di ASL per le violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro** e VVF per materia antincendio
- Revoca è subordinata a regolarizzazione e pagamento, oltre delle sanzioni penali, di somma aggiuntiva (2500 - 5000 €)
- La non ottemperanza è punita con l'arresto fino a 6 mesi (arresto o ammenda nel caso di lavoro irregolare)

ALLEGATO I

Fattispecie di violazioni ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 14

- Mancata elaborazione del DVR e/o del Piano di Emergenza
- Mancata formazione e addestramento
- Mancata costituzione del SPP e nomina del RSPP
- Mancata elaborazione del POS
- Mancata fornitura di DPI contro cadute dall'alto e/o mancanza di protezioni verso il vuoto
- Mancata applicazione di armature di scavi
- Lavori in prossimità di linee elettriche o conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni di sicurezza
- Mancata protezione contro contatti diretti e indiretti
- Omessa vigilanza su rimozione dispositivi di sicurezza
- Mancata notifica all'organi di vigilanza per lavori con amianto

MISURE GENERALI DI TUTELA – ART. 15

- Valutazione di tutti i rischi
- Programmazione della prevenzione con integrazione di condizioni tecniche, fattori ambientali e organizzazione del lavoro
- Eliminazione dei rischi o riduzione al minimo: riduzione dei rischi alla fonte e sostituzione di ciò che è pericoloso
- Rispetto dei principi ergonomici
- Limitazione degli esposti e dell'uso di agenti chimici, fisici e biologici
- Priorità misure di protezione collettiva
- Controllo sanitario ed eventuale allontanamento del singolo dal rischio
- Informazione e formazione a lavoratori, dirigenti, preposti e RLS
- Istruzioni adeguate ai lavoratori, consultazione e partecipazione
- Misure per il miglioramento nel tempo (codici di condotta e buone prassi)
- Misure di emergenza e uso di segnali di avvertimento e sicurezza
- Regolare manutenzione di ambienti, attrezzature e impianti

DELEGA DI FUNZIONI – ART. 16

Limiti e condizioni delle deleghe del Datore di Lavoro:

- a) Atto scritto con data certa**
- b) Possesso dei requisiti del delegato**
- c) Attribuzione di tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo connessi alla funzione delegata**
- d) Attribuzione di autonomia di spesa**
- e) Accettazione del delegato**

La delega non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro sul delegato. Tale obbligo si intende assolto in caso di adozione dei modelli di verifica e controllo di cui all'art. 30

Il soggetto delegato, in accordo col D.L., può delegare specifiche funzioni. Non è possibile ulteriore delega.

OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO E DEL DIRIGENTE – ART. 18

- nomina medico competente (nei casi previsti e qualora richiesto da VDR) e designazione lavoratori addetti a emergenze e **individuazione dei preposti**
- fornitura di idonei DPI e misure per impedire accesso a zone pericolose
- richiedere ai lavoratori osservanza norme e misure di prevenzione, inviare i lavoratori alla visita medica e richiedere al M.C. l'osservanza degli obblighi a suo carico
- organizzazione del piano di emergenza e misure prevenzione incendi
- Informazione, formazione e addestramento dei lavoratori
- Consentire ai lavoratori la verifica delle misure adottate – consultazione del RLS nei casi previsti e fornitura di copia del DVR (consultabile solo in azienda)
- Elaborare DUVRI e consegna copia al RLS
- Adozione provvedimenti per evitare rischi per la popolazione e per l'ambiente

segue

NON DELEGABILI (art. 17): designazione RSPP, VDR e DVR

OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO E DEL DIRIGENTE – ART. 18

- Comunicazione a INAIL dati su infortuni con prognosi > 3 gg., per fini assicurativi, e con almeno 1 g. di assenza, per fini statistici, nonché nominativi RLS (nuovi eletti o designati)
- Apposita tessera ai lavoratori in caso di appalto presso terzi
- Convocazione riunione periodica (aziende > 15 lavoratori) - Aggiornamento misure di prevenzione e protezione
- **valutazione specifiche capacità e condizioni dei lavoratori - controllo su possesso di idoneità per mansioni soggette a sorveglianza sanitaria**

Il datore di lavoro e i dirigenti vigilano sugli adempimenti di cui agli artt. 19, 20, 22, 23, 24, 25

Resta ferma l'esclusiva responsabilità dei soggetti obbligati in caso di loro violazioni senza riscontro di difetto di vigilanza

OBBLIGHI DEL PREPOSTO – ART. 19

- Sovrintendere e vigilare sull'osservanza da parte dei lavoratori delle norme e delle disposizioni aziendali e **in caso di comportamenti non conformi, intervenire per modificare il comportamento**.
- **In caso di persistenza dell'inosservanza, interrompere l'attività del lavoratore e informare i superiori**
- Verificare che solo chi è stato istruito acceda alle zone pericolose
- Richiedere l'osservanza delle misure di emergenza, dare istruzioni per l'evacuazione, informare i lavoratori del pericolo e non richiedere la ripresa dell'attività in situazioni pericolose
- **In caso di deficienze e ogni altra condizione di pericolo rilevata, interrompere l'attività e segnalare le non conformità rilevate**
- Frequentare appositi corsi di formazione

OBBLIGHI DEI LAVORATORI – ART. 20

- Si prendono cura della salute e sicurezza propria e degli altri - contribuiscono con datore di lavoro, dirigenti e preposti agli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
- **osservano le disposizioni e le istruzioni del datore di lavoro, dei dirigenti e dei preposti**
- utilizzano correttamente le attrezzature ed i DPI
- **segnalano immediatamente qualsiasi situazione di pericolo**
- **non rimuovono e non modificano i dispositivi di sicurezza, non compiono manovre pericolose**
- Partecipano a programmi di formazione e addestramento
- Si sottopongono ai controlli sanitari
- In caso di appalto espongono tessera di riconoscimento

DISPOSIZIONI RELATIVE AI COMPONENTI DI IMPRESA FAMILIARE E AI **LAVORATORI AUTONOMI** – ART. 21

Sono ricompresi anche **coltivatori diretti, soci società semplici in campo agricolo, artigiani e piccoli commercianti**

Obblighi:

- **Utilizzare attrezzature conformi al titolo III (nonché idonee opere provvisorie (conformi al titolo IV))**
- **Munirsi di DPI e utilizzarli conformemente al titolo III**
- Tesseratura di riconoscimento, quando operano presso altri luoghi di lavoro

Interventi facoltativi:

Sorveglianza sanitaria

Partecipazione a corsi di formazione

ALTRI SOGGETTI OBBLIGATI

PROGETTISTI - ART. 22

Rispettare i principi generali di prevenzione nelle scelte progettuali e tecniche e scegliere attrezzature, componenti e dispositivi di sicurezza conformi a leggi e regolamenti vigenti

FABBRICANTI E FORNITORI - ART. 23

Vietata fabbricazione, vendita, noleggio e concessione in uso di **attrezzature, DPI e impianti** non rispondenti a leggi e regolamenti

In caso di leasing il concedente deve garantire la presenza delle attestazioni di conformità previste

INSTALLATORI - ART. 24

Attenersi alle norme vigenti e alle istruzioni fornite dai fabbricanti

OBBLIGHI MEDICO COMPETENTE - ART. 25

- Collabora con D.L. e S.P.P. **alla VDR, alla predisposizione misure di tutela della salute, alla informazione e formazione, alla organizzazione del P.S.**
- Programma ed effettua la **sorveglianza sanitaria**
- **Istituisce e aggiorna le cartelle sanitarie e di rischio** (custodia concordata)
- Alla cessazione dell'incarico consegna al D.L. la documentazione sanitaria
- Consegna copia documentazione sanitaria ai lavoratori che cessano l'attività. L'originale viene conservata dal D.L. per almeno 10 anni
- **Durante la visita di idoneità all'assunzione acquisisce la cartella sanitaria precedente**
- Relazione annuale alle ASL sui risultati della sorveglianza sanitaria
- **Informa lavoratori e RLS sulla sorveglianza sanitaria (tipologia esami e risultati)**
- Comunica per iscritto al D.L. al RSPP e agli RLS i risultati anonimi collettivi
- **Visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno**

Art. 26 – Obblighi connessi ai **contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione**

Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi

all'interno della propria azienda, omissis sempre che abbia disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo:

- a) verifica la loro idoneità tecnico-professionale** in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare. In attesa del decreto sulla qualificazione delle imprese, deve essere acquisito:
 - 1) certificato di iscrizione alla Camera di Commercio
 - 2) autocertificazione del possesso dei requisiti tecnico-professionali
- b) fornisce loro dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente** in cui sono destinati ad operare e **sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate**

Art. 26 – Obblighi connessi ai **contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione**

I datori di lavoro (committente, appaltatore e subappaltatori)

- a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione
- b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese

Il datore di lavoro **committente** promuove la cooperazione e il coordinamento elaborando un **unico documento di valutazione dei rischi (DUVRI)** con le misure adottate per eliminare o ridurre al minimo i rischi da interferenze **ovvero individuando, in caso di rischio basso, un proprio incaricato**, in possesso di formazione, esperienza e competenza adeguate per sovrintendere a tali cooperazione e coordinamento

Art. 26 – Obblighi connessi ai **contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione**

Il DUVRI è allegato al contratto d'appalto e adeguato all'evoluzione dei lavori. Non si applica ai rischi propri delle imprese appaltatrici

A tali dati accedono il RLS e gli organismi locali delle OO.SS.

In caso di appalti pubblici:

- Il DUVRI è redatto dal titolare del potere decisionale e di spesa relativo allo specifico appalto
- il committente redige il DUVRI con una valutazione dei rischi standard, mentre il D.L. dove verrà eseguito il contratto, prima dell'inizio dei lavori integra il DUVRI con i rischi specifici da interferenza
- chi aggiudica deve valutare che **il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e della sicurezza** nonché congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori

Art. 26 – Obblighi connessi ai **contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione**

Fermo restando la cooperazione e coordinamento, **il DUVRI non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, ai lavori di durata non superiore ai 5 uomini-giorno**, sempre che non comportino rischi particolari:

- rischio incendio elevato, ambienti confinati, presenza di cancerogeni, mutageni, biologici, amianto, o di atmosfere esplosive
- altri rischi allegato XI: seppellimento o caduta dall'alto, esposizione a sostanze chimiche o biologiche, radiazioni ionizzanti, linee elettriche aeree, annegamento, pozzi e sotterranei, lavori subacquei e in cassoni aria compressa, esplosivi, montaggio e smontaggio prefabbricati pesanti)

Per uomini-giorno si intende la somma delle giornate di lavoro necessarie per i lavori con riferimento all'anno dall'inizio dei lavori

Art. 26 – Obblighi connessi ai **contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione**

Ferme restando la responsabilità per mancato pagamento di retribuzioni e contributi, **il committente risponde in solido con appaltatore e subappaltatori per tutti i danni ai loro lavoratori non indennizzati INAIL**

Non si applica ai danni conseguenti ai rischi propri delle imprese

Nei singoli contratti di appalto devono essere indicati (pena nullità) i costi delle misure adottate per eliminare o ridurre al minimo i rischi da interferenze. Questi costi non sono soggetti a ribasso

A tali dati possono accedere, su richiesta, il RLS e le OO.SS

Il personale delle imprese appaltatrici o subappaltatrici deve essere munito di **tessera di riconoscimento** con fotografia, dati del lavoratore, indicazione del datore di lavoro e, nei cantieri, data di assunzione

Gli appaltatori devono segnalare al committente la funzione del preposto

Art. 27 – Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi **tramite crediti**

- Dal 1 ottobre 2024 le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri devono possedere la specifica «patente»
- La patente è dotata di un punteggio iniziale (30 crediti aumentabili in base a diversi parametri) e per operare nei cantieri la dotazione deve essere almeno di 15 crediti
- Decurtazione di crediti in caso di accertate violazioni o in caso di infortunio con accertate responsabilità all'interno dell'impresa
- Sospensione della patente in caso di infortunio mortale imputabile ai responsabili dell'impresa

DPR 177/11 - sistema di qualificazione di imprese e autonomi che operano in ambienti confinati

VALUTAZIONE DEI RISCHI

Art. 28 – Oggetto della valutazione dei rischi

- Riguarda **tutti i rischi** per la sicurezza e la salute dei lavoratori compresi quelli di gruppi esposti a rischi particolari, quelli collegati allo **stress lavoro-correlato**, **lavoratrici in gravidanza**, a **differenze di genere**, di età, di paese di provenienza e alla **tipologia contrattuale**.
- La valutazione dello stress lavoro-correlato è effettuata con riferimento alle indicazioni della Commissione consultiva permanente
- In caso di costituzione di nuova impresa: valutazione immediata e documento entro 90 gg

segue

VALUTAZIONE DEI RISCHI

Art. 28 – Oggetto della valutazione dei rischi

- **DVR con data certa** o attestata da firme dei soggetti coinvolti (DL – RSPP – MC – RLS) deve contenere:
 - a) Relazione sulla valutazione di tutti i rischi e criteri seguiti
 - b) Misure di prevenzione e protezione attuate e DPI
 - c) Programma misure per miglioramento
 - d) Procedure per attuazione misure previste e ruoli che vi debbono provvedere
 - e) Nominativi di RSPP, RLS e Medico Competente
 - f) Mansioni che espongono a rischi specifici che richiedono esperienza, formazione e addestramento

VALUTAZIONE DEI RISCHI

Art. 29 – Modalità di effettuazione della VDR

- Il D.L. effettua la VDR in **collaborazione con RSPP e Medico Competente** (per attività soggette a sorveglianza sanitaria)
- **Consultazione con RLS**
- **Rielaborazione di VDR e documento per modifiche significative o evoluzione tecnica, in seguito a infortuni significativi o sulla base dei risultati della sorveglianza sanitaria (entro 30 gg dalle cause)**
- Documento custodito presso l'unità produttiva
- Nelle aziende fino a 50 lavoratori possibili **procedure standardizzate** (non si applica alle aziende con obbligo SPP interno e alle aziende con rischi chimici, biologici, cancerogeni e ATEX)

VALUTAZIONE DEI RISCHI

Art. 30 – Modelli di organizzazione e di gestione

- Per evitare responsabilità (D.Lgs. 231/01) il MOG adottato deve assicurare:
 - a) il rispetto degli standard di legge (attrezzature, impianti, luoghi, agenti chimici, fisici, biologici)
 - b) la VDR e alla predisposizione misure di prevenzione e protezione
 - c) Le attività organizzative (emergenza, P.S., appalti, riunioni periodiche e consultazione RLS)
 - d) La sorveglianza sanitaria
 - e) La informazione e la formazione
 - f) La vigilanza sul rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro
 - g) L'acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie
 - h) Le verifiche periodiche sull'applicazione e sull'efficacia delle procedure
- Articolazione di funzioni, competenze e poteri per valutazione, gestione e controllo del rischio, sistema sanzionatorio. Registrazione delle attività
- Sistema di controllo sull'attuazione e sul mantenimento nel tempo delle misure adottate; riesame ed eventuale modifica del modello

SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Art. 31

- **Il D.L. organizza il SPP interno o incarica soggetti esterni (numero di persone sufficiente).** Obbligo di servizio e RSPP interno:
 - Aziende a rischio incidente rilevante (D.Lgs. 334/99 ora D.Lgs. 105/15)
 - Centrali termoelettriche
 - Impianti e installazioni soggetti al D.Lgs. 230/95 (ora D.Lgs. 101/20)
 - Aziende fabbricazione e deposito esplosivi
 - Aziende industriali con oltre 200 lavoratori
 - Industrie estrattive con oltre 50 lavoratori
 - Strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori

- **Gli addetti e il responsabile devono possedere **capacità e requisiti di cui all'art. 32.**** Non possono subire pregiudizio

- Anche con soggetti esterni il D.L. non è esonerato dalle responsabilità

- Più unità produttive o gruppi di imprese: possibile unico SPP

SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Art. 32 – Capacità e requisiti di addetti e responsabili dei S.P.P.

- Diploma di istruzione secondaria superiore
- Frequenza, con verifica apprendimento, a specifici corsi (ASR 7/7/16)
- Obbligo di frequenza a corsi di aggiornamento (vedi ASR)

Art. 34 – Svolgimento diretto da parte del D.L. dei compiti di RSPP

- Possibilità esclusa nelle aziende con obbligo di SPP interno
- Corsi di formazione di durata compresa tra 16 e 48 ore (vedi ASR)
- Obbligo di frequenza a corsi di aggiornamento (vedi ASR)
- Possibilità di svolgere funzioni “primo soccorso” e “antincendio”

SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Art. 33 – Compiti

- Valutare i rischi, individuare ed elaborare le misure di prevenzione e protezione e i sistemi di controllo
- Elaborare procedure di sicurezza
- Proporre programmi di informazione e formazione
- Partecipare alle consultazioni e alla riunione periodica
- Fornire informazioni ai lavoratori

ART. 35 – RIUNIONE PERIODICA

- **Riunione periodica almeno una volta all'anno nelle aziende con più di 15 lavoratori, con redazione di verbale**
- Riunione anche in caso di eventi significativi o variazioni delle condizioni di rischio
- Aziende con meno di 15 lavoratori: il RLS può richiedere la riunione
- **Partecipano: D.L. o rappresentante, RSPP, M.C., RLS**
- Argomenti in esame: DVR, andamento infortuni e malattie professionali, scelta DPI, programmi di informazione e formazione
- Possibilità di individuare codici di comportamento o buone prassi e obiettivi di miglioramento nell'ambito di un SGS

FORMAZIONE, INFORMAZIONE E ADDESTRAMENTO

Art. 36 – Informazione

Informazione a cura del D.L. su:

- rischi per salute e sicurezza connessi all'attività dell'impresa
- pericoli connessi all'uso di sostanze pericolose
- norme e disposizioni di sicurezza
- misure di prevenzione e protezione
- procedure di primo soccorso e di emergenza
- nominativi RSPP, M.C., addetti primo soccorso ed emergenza

**Contenuto facilmente comprensibile e preventiva verifica
comprensione lingua in caso di lavoratori immigrati**

FORMAZIONE, INFORMAZIONE E ADDESTRAMENTO

Art. 37 – Formazione dei lavoratori e RLS

- Il D.L. assicura ai lavoratori **formazione sufficiente e adeguata** (contenuti definiti da ASR)
- Entro il 30/6/22 nuovo Accordo Stato Regioni che accorpa i precedenti con:
 - ✓ Contenuti minimi e modalità per formazione Datori di Lavoro
 - ✓ Modalità per verifica apprendimento e verifica efficacia per tutti i corsi
 - ✓ Monitoraggio e controllo di soggetti formatori e soggetti destinatari
- Formazione all'inizio del rapporto di lavoro, per trasferimento e per introduzione di nuove tecnologie o sostanze pericolose
- Ripetizione periodica della formazione

FORMAZIONE, INFORMAZIONE E ADDESTRAMENTO

Art. 37 – Formazione dei lavoratori e RLS

- Addestramento effettuato da esperto sul luogo di **lavoro (prova pratica ed esercitazione)**. **Tracciamento con registrazione**
- Formazione e aggiornamento per **datori di lavoro** dirigenti e preposti (**vedi nuovo ASR**)
- **Formazione dei preposti solo «in presenza» e ripetuta ogni 2 anni**
- **Formazione per addetti emergenza e primo soccorso**
- **Formazione per RLS:** durata minima 32 ore, aggiornamento minimo 4 h/anno per aziende da 15 a 50 lavoratori, 8 h con più di 50 lavoratori)
- **Contenuto facilmente comprensibile e preventiva verifica della comprensione della lingua in caso di lavoratori immigrati**

SORVEGLIANZA SANITARIA

Art. 38 – Titoli e requisiti del Medico Competente

Specializzazione o docenza in medicina del lavoro o altri indirizzi assimilabili; specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale; oppure autorizzazione di cui art. 55 D.Lgs. 277/91

Art. 39 – Svolgimento dell'attività di M. C.

- Attività svolta secondo codice etico ICOH e incompatibilità tra attività di vigilanza e medico competente
- Per esami specialistici collaborazione con altri specialisti e possibili più medici in caso di più unità produttive, con medico coordinatore

Art. 40 – Rapporti del M. C. con il S.S.N.

Trasmette via telematica alle ASL ogni anno relazione sanitaria. Le Regioni inviano all'INAIL le informazioni aggregate dalle ASL.

SORVEGLIANZA SANITARIA

art. 41

- Sorveglianza sanitaria **quando previsto dalle norme** e dalle direttive UE, quando indicato dalla Commissione consultiva, **e quando richiesto dal lavoratore**. Vietate visite per accertare gravidanza
- Include esami clinici e biologici e comprende: visita medica preventiva e periodica (una volta/anno se non previsto dalla norma), visita su richiesta del lavoratore e per cambio mansione, visita alla cessazione nei casi previsti, visita preassuntiva e visita dopo assenza > 60 gg
- Il M.C. esprime **giudizi di idoneità**, idoneità parziale, temporanea o con prescrizioni, inidoneità temporanea o permanente, e informa il D.L. e il lavoratore. E' ammesso ricorso alla ASL
- **In caso di inidoneità il D.L. attua le misure del M.C. e adibisce il lavoratore ad altra mansione mantenendo retribuzione e qualifica (art. 42)**

GESTIONE DELLE EMERGENZE

Compiti del Datore di lavoro

- Organizza i rapporti con i servizi pubblici (P.S., antincendio ed emergenza)
- **Designa i componenti della squadra di emergenza e primo soccorso, considerando le dimensioni e i rischi dell'azienda. I lavoratori incaricati non possono rifiutare la designazione**
- Procede alla loro **formazione** e fornisce le attrezzature adeguate
- Informa i lavoratori sui pericoli gravi e immediati e quando cessare l'attività
- Programma e adotta i provvedimenti in caso di pericolo grave e immediato
- Garantisce la presenza di mezzi di estinzione idonei al livello di rischio

Art. 44 – Diritti dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato

Il lavoratore che, in caso di pericolo grave e immediato, si allontana o prende misure d'emergenza, se non può contattare un superiore, non può subire pregiudizio

GESTIONE DELLE EMERGENZE

Art. 45 – Primo soccorso

- Il D.L. organizza il primo soccorso e l'assistenza medica di emergenza
- Attrezzature, requisiti e formazione sono individuati nel D.M. n. 388/03

Art. 46 – Prevenzione incendi

- Nei luoghi di lavoro devono essere adottate idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare l'incolumità dei lavoratori
- D.M. definiscono misure da adottare, metodi di controllo, criteri per la gestione delle emergenze e caratteristiche del servizio antincendio
- Disciplina e controllo su prevenzione incendi è competenza VVF

RAPPRESENTANTI dei LAVORATORI per la SICUREZZA R.L.S.

Art. 47 – R.L.S.

- In tutte le aziende è eletto o designato il RLS (fino a 15 dip. eletto o RLS territoriale; oltre 15 dip. interno RSA). Se non eletto in azienda le funzioni sono svolte dal RLST o di sito
- Numero, criteri elezione e tempo a disposizione sono definiti in sede di contrattazione (minimo: 1 fino a 200 lavoratori, 3 fino a 1000, 6 oltre 1000)

Art. 48 – R.L.S. territoriale

- Esercita le funzioni dove non è stato eletto o designato il RLS. Queste aziende partecipano al fondo di presso INAIL. Il fondo o l'O.P. comunicano il nominativo
- Percorso formativo: almeno 64 ore e 8 ore/anno di aggiornamento

Art. 49 – R.L.S. di sito produttivo

Sono individuati tra gli RLS aziendali nei grandi siti con più aziende

Art. 50 – ATTRIBUZIONI del RLS

- Accede ai luoghi di lavoro
- È consultato sulla VDR e sulla programmazione della prevenzione in azienda
- È consultato su designazione RSPP, ASPP e addetti emergenza, nonché su organizzazione della formazione
- Riceve copia DVR e DUVRI e tutte le informazioni e i documenti inerenti salute e sicurezza. È tenuto al segreto industriale. Riceve informazioni provenienti dai servizi di vigilanza
- Riceve adeguata formazione
- Promuove l'individuazione e l'attuazione di misure di prevenzione, formula osservazione durante visite ispettive e propone attività di prevenzione
- Avverte i responsabili dei rischi e può far ricorso alle autorità competenti
- Dispone di tempo, mezzi e spazi necessari e non può subire pregiudizio
- La funzione è incompatibile con la nomina di RSPP o ASPP

ORGANISMI PARITETICI

- **Ministero del lavoro istituisce repertorio e definisce criteri identificativi, sentite le associazioni datoriali e sindacali**
- Prima istanza controversie su rappresentanza, informazione e formazione
- Possono supportare tecnicamente le imprese ed effettuare sopralluoghi
- Su richiesta rilasciano attestati (es. **asseverazione su adozione SGS**); gli organi di vigilanza tengono conto ai fini programmazione attività (istituzione di specifiche commissioni paritetiche tecnicamente competenti)
- Possono effettuare sopralluoghi nelle aziende, purché dispongano di personale competente
- Relazione annuale al Comitato art. 7 sull'attività svolta

ORGANISMI PARITETICI

- Comunicano ad aziende e organi di vigilanza i nominativi RLST
- **Comunicano annualmente a INL e INAIL:**
 - **le imprese che hanno aderito e quelle che hanno svolto formazione,**
 - **i nominativi degli RLST**
 - **le asseverazioni rilasciate**
- **I dati sopraindicati servono per individuare le priorità nella programmazione della vigilanza**
- Presso INAIL fondo di sostegno alle attività RLST, O.P. e formazione dei D.L. finanziato dalle aziende senza RLS e, parzialmente, da INAIL (modalità di funzionamento e riparto risorse definiti con decreto)
- Il RLST invia una relazione annuale al Fondo

SANZIONI

(con Decreto 20/09/2023 sono state rivalutate del 15,9%)

➤ Datore di lavoro e dirigente (art. 55)

- ✓ Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da **3.559,6** a **9.112,57 €** omissione VDR e nomina RSPP, no corso DL-RSPP
- ✓ Ammenda da **2.847,67** a **5.695,36 €** - DVR incompleto (da **1.423,83** a **2.847,67**)

Altre sanzioni:

- ✓ Arresto da 2 a 4 mesi o ammende variabili da **1.067,88** a **5.695,36 €**
- ✓ Sanzioni amministrative variabili da **71,19** a **9.397,33 €**

➤ Preposto (art. 56):

Arresto fino a 2 mesi o ammende fino a **1.708,61 €**

➤ Lavoratori (art. 59):

- ✓ Arresto fino a 1 mese o ammenda da **284,75** a **854,30 €**
- ✓ Sanzione amministrativa da **71,19** a **427,14 €**

SANZIONI

(con Decreto 20/09/2023 sono state rivalutate del 15,9%)

➤ **Progettisti (art. 57):**

Arresto fino a 6 mesi o ammenda da **2.135,36 a 8.543,02 €**

➤ **Fabbricanti e fornitori (art. 57):**

Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da **14.238,38 a 56.953,56 €**

➤ **Installatori (art. 57):**

Arresto fino a 3 mesi o ammenda da **1.708,61 a 7.403,96 €**

➤ **Medico competente (art. 58):**

Arresto fino a 3 mesi o ammende da **284,77 a 2.278,14 €** - Sanzioni amministrative da **854,30 a 5.695,36 €**

➤ **Impresa familiare, autonomi, soci società semplici (art. 60):**

Arresto fino a 1 mese o ammenda da **284,77 a 854,30 €** - Sanzioni amministrative da **71,19 a 427,14 €**

DISPOSIZIONI IN MATERIA PENALE E DI PROCEDURA PENALE

Esercizio di fatto di poteri direttivi – art. 299

Le posizioni di garanzia relative a datore di lavoro, dirigente e preposto gravano su chi in concreto esercita tali poteri giuridici, indipendentemente dalla regolare investitura

Modifiche al D.Lgs. 231/01 – art. 300

Indicare le sanzioni all'Ente (pecuniarie e interdittive) in caso di omicidio colposo o di lesioni personali determinate da violazioni di norme per la salute e sicurezza sul lavoro.

Potere di disposizione – art. 302 bis

Potere degli organi di vigilanza per non corretta adozione di norme tecniche e buone prassi (se adottate dal D.L.). E' possibile ricorso gerarchico